

ALTA SCUOLA DI MANAGEMENT ED ECONOMIA AGRO-ALIMENTARE (SMEA)

Art. 1

E' istituita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, per iniziativa della Facoltà di Agraria e della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, l'Alta Scuola di Management ed Economia Agro-alimentare (SMEA).

Art. 2

Scopo dell'Alta Scuola è realizzare una formazione scientifica e professionale di eccellenza nell'ambito delle problematiche relative al sistema agro-alimentare, con particolare riferimento agli aspetti specifici che contraddistinguono i problemi di gestione delle imprese ad esso appartenenti, i sistemi di relazioni verticali tra gli operatori e i meccanismi di regolazione di tali relazioni.

L'Alta Scuola può:

- realizzare corsi di perfezionamento *post-lauream* rilasciandone specifico attestato;
- proporre alle competenti strutture didattiche e di ricerca l'istituzione di corsi di laurea specialistica, corsi di master universitario, corsi di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca e concorrere o provvedere alla loro attuazione;
- svolgere attività di ricerca specialistica connesse ai propri percorsi di formazione scientifica e professionale avvalendosi, di norma, delle strutture di ricerca dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Art. 3

Nel conseguimento dei suoi obiettivi l'Alta Scuola favorisce e promuove collaborazioni con istituzioni universitarie nazionali ed estere aventi finalità analoghe o complementari a quelle che le sono proprie.

Al fine di soddisfare le esigenze di avanzamento scientifico, di formazione culturale, di aggiornamento e di riqualificazione professionale negli specifici settori di attività della Scuola e in vista di favorire uno stretto rapporto tra mondo accademico e mondo del lavoro, l'Alta Scuola può altresì promuovere collaborazioni con Organismi nazionali e internazionali, con Enti e imprese.

Art. 4

Sono Organi dell'Alta Scuola:

- il Direttore;
- il Comitato di gestione;
- il Consiglio scientifico.

Art. 5

Il Direttore è designato dal Comitato di gestione tra i docenti universitari di ruolo delle Facoltà di cui all'art. 1 ed è nominato dal Rettore.

Il Direttore promuove e coordina le attività dell'Alta Scuola e sovrintende al regolare funzionamento della stessa. In particolare il Direttore:

- a) convoca e presiede il Comitato di gestione, predisponendo il relativo ordine del giorno;
- b) convoca e presiede il Consiglio scientifico, predisponendo il relativo ordine del giorno;

- c) esercita le funzioni di direzione, realizza la programmazione delle attività didattiche, di ricerca e di altra natura necessarie per il conseguimento delle finalità dell'Alta Scuola, cura la gestione organizzativa dell'Alta Scuola, nonché provvede alla valutazione della qualità dei servizi offerti, in conformità con il piano annuale predisposto dal Comitato di gestione. Predisporre altresì la relazione consuntiva delle attività svolte da sottoporre, per l'approvazione, al Comitato di gestione.

Il Direttore dura in carica 4 anni accademici ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

Art. 6

Il Comitato di gestione è composto dal Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore o da un suo delegato, dai Presidi della Facoltà di Agraria e della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, da due docenti designati uno dalla Facoltà di Agraria e l'altro dalla Facoltà di Economia e Giurisprudenza e nominati dal Rettore, dal Direttore dell'Alta Scuola e dal Direttore amministrativo o da un suo delegato. Il Comitato può cooptare fino a quattro ulteriori componenti, anche esterni all'Università, in relazione a eventuali accordi con Enti terzi.

Il Comitato di gestione approva il piano delle iniziative annuali e la relazione consuntiva delle attività svolte, verificando anche i risultati ottenuti.

Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni accademici.

Art. 7

Il Consiglio scientifico è composto, fino a un massimo di nove membri, da eminenti docenti e personalità del campo scientifico e professionale di interesse dell'Alta Scuola, interni o esterni all'Università Cattolica. Il suo compito è quello di definire le linee strategiche ed operative dell'Alta Scuola.

I membri del Consiglio sono nominati dal Comitato di gestione, su proposta del Direttore dell'Alta Scuola o di uno dei membri dello stesso Comitato.

Il Consiglio scientifico dura in carica 4 anni accademici.

Art. 8

All'attività dell'Alta Scuola si provvede con le entrate derivanti dalle tasse e dai contributi pagati dai frequentanti i corsi, nonché dai contributi previsti da accordi o convenzioni e da elargizioni liberali a vantaggio della Scuola stessa.

Art. 9

L'Amministrazione dell'Alta Scuola è affidata ai competenti uffici amministrativi dell'Università, che cureranno il rispetto delle norme generali amministrativo-contabili.